

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE E PER I SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Premesso che:

il Presidente della Provincia con decreto n. 62 del 22/04/2015 ha istituito, ai sensi di legge, la Stazione Unica Appaltante provinciale, previa delega di funzione da parte dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle Aziende Servizi alla Persona aderenti, relativamente alle procedure di appalto e concessioni di lavori, servizi e forniture;

con deliberazione consiliare 21 maggio 2015, n. 25, modificata con provvedimento 2 luglio 2015, n. 36 la Provincia ha approvato, in esecuzione del decreto sopra citato, lo schema di convenzione per consentire l'adesione da parte degli enti sopra indicati alla stazione unica appaltante provinciale;

Considerato che:

il ruolo essenziale affidato dalla normativa alla Stazione Unica Appaltante è quello di promuovere ed attuare interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi;

l'obiettivo della Stazione Unica Appaltante è inoltre quello di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

alla luce di queste finalità, la Provincia di Reggio Emilia si rende inoltre disponibile ad attivare, previa sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, l'assistenza tecnico-amministrativa, per lavori, servizi e forniture, con i gli enti aderenti interessati, relativamente alle funzioni riportate all'art. 9;

Richiamata la disciplina del Codice dei Contratti pubblici, approvato con d.Lgs.vo n. 50/2016 e modificato dal d.Lgs.vo n. 56/2017, d'ora innanzi semplicemente "Codice", che ha modificato in maniera sostanziale la disciplina della contrattualistica pubblica prevista dal D.Lgs.vo n. 163/2006;

Atteso che con l'entrata in vigore del nuovo Codice è stato specificamente previsto, dall'art. 37, comma 4, lett. c) che i soggetti non qualificati, esclusi i comuni capoluogo di provincia, possano ricorrere alle stazioni uniche appaltanti, definite all'art. 3, comma 1, lett. o) del Codice, e costituite anche presso le Province;

Ritenuto pertanto necessario di approvare un nuovo schema di convenzione adeguato al nuovo dettato normativo in materia di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture tenuto conto che i consigli della Provincia di Reggio Emilia e del Comune/Unione/ASP

rispettivamente con deliberazioni n. ___ del ____ e n. ___ del ____ hanno approvato lo schema della presente convenzione autorizzandone la sottoscrizione;

TRA

La Provincia di Reggio Emilia, rappresentata dal segretario generale dr. Alfredo Luigi Tirabassi, nato a Milano il 14/04/1960 che qui interviene non in proprio, ma per sua carica e nell'esclusivo interesse della Provincia di Reggio Emilia

E

Il Comune/l'Unione/ l'ASP rappresentata da

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'adesione del Comune/Unione dei Comuni/ASP di _____ alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. c) del D.Lgs.vo n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e disciplina i rapporti tra la Provincia di Reggio Emilia e gli enti aderenti (di seguito committenti).

L'adesione alla presente convenzione non costituisce obbligo reciproco di esclusività, ma attribuisce esclusivamente alla Stazione Unica Appaltante il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente, come delineato nei punti successivi.

La Provincia può anche effettuare l'assistenza tecnico - amministrativa di cui alle funzioni individuate nelle premesse, con appositi accordi, i quali prevederanno la quantificazione degli oneri aggiuntivi a carico degli enti aderenti.

Ai procedimenti attivati presso la Stazione Unica Appaltante si applica il Regolamento dei contratti della Provincia di Reggio Emilia vigente nel tempo che può prevedere specifiche discipline ad essi applicabili, compatibili con la presente convenzione.

Art. 2 – Ambito di operatività

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia opera:
come stazione appaltante relativamente agli appalti e alle concessioni di lavori;
come stazione appaltante relativamente agli appalti e alle concessioni di beni e servizi non standardizzabili, per i quali non sia possibile ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Art. 3 – Attività escluse

Restano di esclusiva competenza del committente:
la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'ente.

la fase “a monte” delle procedure di gara, che a titolo esemplificativo concerne: individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, i finanziamenti, la nomina del responsabile unico del procedimento, il criterio di scelta del contraente, la determinazione a contrarre, ecc;

la fase “a valle” delle procedure di gara che riguarda: la stipula del contratto, la consegna lavori, la direzione lavori, i pagamenti dei corrispettivi, ecc;

le acquisizioni di beni e servizi effettuate autonomamente dal Comune attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A., INTERCENT-ER o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Art. 4 – Competenze della Provincia

La Stazione Unica Appaltante espleta le seguenti attività:

- verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata dal committente ai fini dello svolgimento della procedura di gara. Nel caso in cui la Provincia rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dal committente, chiederà al responsabile del procedimento di adeguare o eventualmente integrare la documentazione. In tale caso il termine per la conclusione della procedura di gara è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviata dalla Provincia fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta; la SUA non opera alcun controllo di merito riferito ai contenuti dell’oggetto della gara e quindi relativamente ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il committente;

- effettuate con riscontro positivo le verifiche di cui sopra dei documenti necessari alla procedura, la Provincia provvede alla acquisizione del CIG madre (il committente conseguirà il CIG derivato) alla predisposizione del bando di gara ovvero della manifestazione di interesse (se richiesto) e ai connessi adempimenti di pubblicità, ovvero all’inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta o negoziata, alla effettuazione delle sedute di gara, alla comunicazione degli esiti di gara, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara sui requisiti generali e morali, e se presenti, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, all’avviso di aggiudicazione, e ad ogni altro provvedimento connesso alla procedura di gara, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza;

- assume ogni atto e decisione giuridico - amministrativa in merito alla gestione della procedura di gara, esclusi i lavori della Commissione;

- si impegna ad inserire negli atti endoprocedimentali delle procedure di gara, i Protocolli e le relative clausole, relativamente al “Protocollo d’intesa contro il lavoro nero e l’evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici” e al “Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritti dai committenti e a rispettarne le disposizioni in essi contenute;

- tiene costantemente informato il committente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento, comunicando, altresì, il giorno di apertura delle offerte al responsabile del procedimento affinché questi possa essere presente qualora lo ritenga opportuno;

- provvede alla proposta di aggiudicazione, nonché alla aggiudicazione definitiva non efficace dell'appalto, ai connessi controlli di rito ed agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, compresi i controlli sui requisiti generali e morali e le verifiche per il rilascio della documentazione antimafia;
- comunica al committente la conclusione dei controlli e l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, ai fini dell'acquisizione della documentazione necessaria alla stipulazione del contratto;
- in caso di contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento, la Provincia, tramite il proprio Ufficio Legale garantisce la tutela giurisdizionale e qualora i motivi di ricorso dipendano anche da atti assunti dal committente, lo stesso si potrà difendere tramite legale di fiducia, coordinandosi con il legale indicato dalla Provincia;
- fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela nei casi previsti dalla legge, l'aggiudicazione vincola il committente alla stipulazione del relativo contratto di appalto.

La Provincia si impegna a redigere e trasmettere al committente il rendiconto dell'attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi soggetti a rimborso.

Al fine adempiere a quanto previsto dall'art. 58 del Codice e di rendere più efficienti le procedure di gare, la Provincia introdurrà un sistema di gara telematico che sarà accessibile da ciascun committente al fine di poter avviare i procedimenti di gara. L'utilizzo del software limitatamente all'accesso alle procedure gestite mediante la SUA non comporta specifici oneri per gli aderenti.

Allo stesso scopo, la procedura informatica consentirà la formazione e l'aggiornamento dell'albo degli esecutori dei lavori pubblici che verrà utilizzato dalla SUA con le modalità indicate nel Regolamento dei contratti della Provincia.

Le parti convengono che gli enti aderenti alla SUA potranno accedere e utilizzare, su base volontaria e non esclusiva l'albo degli esecutori dei lavori pubblici. A tal fine l'avviso per la formazione dell'albo conterrà specifiche clausole per garantire un'informazione chiara e un accesso imparziale alle ditte interessate.

La Provincia potrà successivamente valutare, con le medesime modalità telematiche e gli stessi vincoli giuridici, la costituzione di altri elenchi di fornitori, compreso quello relativo ai servizi tecnici e legali.

La garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara, di cui all'art. 93 del Codice, è sottoscritta dall'offerente a favore della Provincia che, nei casi previsti, ha titolo per l'escussione e l'incasso.

Art. 5 - Competenze del committente

Il committente per attivare la Stazione Unica Appaltante deve:

- trasmettere la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione, nonché il progetto dell'appalto o della concessione;
- indicare il Responsabile Unico del Procedimento;
- indicare, nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri e i sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica e relativi pesi e sottopesi, nonché, ove necessari, i criteri motivazionali di attribuzione, con l'indicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi, secondo le Linee Guida dell'ANAC, stabilendo anche in ordine alla riparametrazione.
- indicare i nominativi facenti parte della Commissione giudicatrice, che non devono trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla disciplina vigente in materia, fino alla costituzione dell'Albo dei Commissari, previsto dall'art. 77 del Codice dei Contratti pubblici;
- trasmettere la deliberazione/determinazione di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori o forniture o servizi di cui si chiede l'espletamento della procedura di gara, comprensiva del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché copia del progetto approvato in formato elettronico, completo di Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- trasmettere il provvedimento di verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del Codice ed una nota recante i nominativi del progettista incaricato, del professionista che ha redatto il documento della sicurezza e del referente interno, i quali dovranno essere a disposizione della Provincia per ogni eventuale chiarimento o supporto tecnico in relazione al progetto oggetto della procedura;
- indicare i costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso;
- trasmettere una descrizione riassuntiva dell'opera, del servizio o della fornitura e il relativo quadro economico di progetto.

Qualora il committente decida di procedere con procedura negoziata dovrà indicare le modalità di individuazione degli operatori economici; allorché saranno stati individuati senza ricorrere alla manifestazione di interesse; l'elenco, al fine di garantire la segretezza delle imprese invitate alla procedura negoziata, andrà comunicato attraverso Posta Elettronica Certificata al responsabile della procedura di gara indicato dalla Provincia.

Il committente, dopo aver ricevuto la comunicazione di aggiudicazione, provvede alla stipulazione del contratto, qualora sia previsto lo stand still e previa acquisizione della necessaria documentazione, decorsi almeno 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati dell'aggiudicazione.

In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il committente rimborsa alla Provincia gli oneri da essa sostenuti per i compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che l'ente convenzionato riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice.

Il committente, entro il 30 giugno ed entro il 30 dicembre, deve trasmettere alla Provincia l'elenco degli appalti e delle concessioni che ha programmato di dar corso nel semestre successivo, specificando l'ordine che la stazione unica appaltante deve seguire nel porre in essere le procedure di gara.

Art. 6 – Costi del servizio

Per l'attività svolta dalla stazione appaltante, gli enti aderenti contribuiscono in via forfettaria ai costi del servizio, nella seguente misura:

- a. Procedure negoziate individuando gli operatori economici in elenchi predeterminati: da 40.000 a 1.000.000 di euro con il criterio del prezzo più basso:
0,20% dell'importo a base d'asta;
- b. Procedure negoziate individuando gli operatori economici in elenchi predeterminati: da 40.000 a 1.000.000 di euro con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
0,40% dell'importo a base d'asta;
- c. Procedure negoziate individuando gli operatori economici previa manifestazione di interesse: da 40.000 a 1.000.000 di euro con il criterio del prezzo più basso:
0,30% dell'importo a base d'asta;
- d. Procedure negoziate individuando gli operatori economici previa manifestazione di interesse: da 40.000 a 1.000.000 di euro con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
0,40% dell'importo a base d'asta;
- e. Procedure ordinarie: con il criterio del prezzo più basso:
0,30% dell'importo a base d'asta, fino a un importo massimo di euro 8.000,00
- f. Procedure ordinarie con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
0,40% dell'importo a base d'asta, fino ad un importo massimo di euro 10.000,00.

Rientrando la SUA nell'ambito delle attività istituzionali della Provincia, come si evince dal combinato disposto degli artt. 19 del D. Lgs. 267/2000 e 37, comma 4 , lett. c) del D.Lgs.vo n. 50/2016, il rimborso degli oneri non viene assoggettato ad IVA.

Sono a carico del committente, inoltre, i costi diretti derivanti dall'attività di gara, quali ad esempio:

pubblicazioni;
contributo di gara dovuto all'ANAC;
eventuale attivazione di polizze assicurative obbligatorie per legge;
spese postali;
compensi o rimborsi dovuti ai componenti delle commissioni di gara individuati ai sensi del precedente art. 5.

Qualora l'ente aderente richieda alla Provincia lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 9, della presente convenzione, occorre che le stesse siano oggetto di specifico accordo con la contestuale quantificazione degli oneri aggiuntivi a carico dell'ente.

La Provincia provvederà a rendicontare a conclusione di ogni procedimento, per la parte di propria competenza, le attività e le spese in dettaglio che l'ente è tenuto a rimborsare entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto stesso.

La Provincia inoltre si riserva la possibilità di richiedere un anticipo dei costi puri sostenuti da ogni singolo procedimento.

In applicazione dell'art. 113 ultimo comma del Codice, oltre a quanto sopra indicato, l'ente aderente destina al personale della SUA gli incentivi per funzioni tecniche nella misura pari al 25% della quota destinata dal committente ad incentivo secondo il comma 2 del medesimo articolo.

Art. 7 - Responsabile Unico del Procedimento

L'Ente convenzionato nomina il Responsabile unico del procedimento, ex art. 31 del Codice, per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, dandone tempestiva comunicazione alla Provincia. Qualora il contratto riguardi l'esecuzione di lavori, il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, ai sensi della Linea Guida emanata da ANAC sull'argomento.

Al Responsabile del Procedimento spetta la verifica di congruità dell'offerta, tenuto conto che qualora il criterio di aggiudicazione sia quello della offerta economicamente più vantaggiosa, si dovrà avvalere del supporto della Commissione giudicatrice.

La Provincia di Reggio Emilia provvede invece alla nomina del Responsabile della procedura di gara, ai sensi dell'art. 31 comma 14 del Codice, con competenza attinente al procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

Art. 8 - Comunicazioni e rapporti giuridici

Le comunicazioni tra la Provincia ed il committente devono avvenire tramite posta certificata, posta elettronica, ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti, ovvero mediante apposite procedure telematiche rese disponibili dalla SUA ai sensi del precedente art. 4.

Tra l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto, laddove emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento, la competenza è della Provincia.

I materiali e i documenti prodotti ai fini della procedura di gara dal committente restano di sua proprietà, fatto salvo il diritto della SUA di utilizzarli in tutte le fasi della gara qualora si renda necessario, compreso l'eventuale contenzioso. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della Stazione Unica Appaltante, restano di proprietà piena e assoluta della Provincia di Reggio Emilia, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

La Provincia di Reggio Emilia, assicura che la Stazione Unica Appaltante provinciale sia dotata di un organico di personale, sia tecnico che amministrativo, in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

Il committente altresì si impegna a consentire, se richiesto, forme di collaborazione verso la Provincia di Reggio Emilia del proprio personale in possesso di competenze professionali adeguate.

La Provincia promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale assegnato alla Stazione Unica Appaltante e del personale di raccordo del committente, nonché forme di incentivazione e di motivazione finalizzate al miglioramento dell'efficienza della struttura, anche con l'ausilio economico del committente aderente.

Art. 9 – Funzioni attinenti i servizi di Architettura e Ingegneria.

Il committente può concordare con la Provincia di affidargli i servizi tecnici di ingegneria e architettura relativamente a specifiche opere pubbliche, quali quelli di seguito elencate a titolo indicativo e non esaustivo:

- a. progetto di fattibilità tecnica ed economica
- b. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- c. redazione del progetto definitivo, ed esecutivo ai sensi dell'art. 23 del Codice dei Contratti Pubblici;
- d. verifica preventiva della progettazione ai sensi degli artt. 26 del Codice dei Contratti e gestione delle procedure espropriative;
- e. istituzione dell'ufficio di direzione lavori per il coordinamento, direzione, controllo tecnico contabile dell'intervento e affidamento incarichi ex D.L.gvo n. 81 del 09.04.2008 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- f. esame di eventuali proposte di varianti;
- g. collaudo dei lavori ai sensi degli artt. 102 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici.

L'affidamento di tali attività alla provincia è regolato da apposito accordo di collaborazione, ex art. 15 della legge n. 241/90, deliberato con atti degli organi esecutivi delle amministrazioni interessate.

La Provincia aderisce alle richieste di affidamento di attività attinenti l'architettura e l'ingegneria sulla base delle proprie condizioni organizzative, delle competenze professionali e sulla base di un piano di programmazione degli interventi che tiene conto dei complessivi carichi di lavoro.

Art. 10 - Patto di integrità

La Provincia e il committente, reciprocamente, assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.

Il committente e la SUA si impegnano a segnalarsi reciprocamente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

Nell'espletamento delle attività di Stazione Unica Appaltante, la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato dall'Ente.

Art. 11 Attuazione e modifiche al d.lgs. 50/2016.

In relazione a modifiche al d.lgs. 50/2016 o a provvedimenti attuativi delle sue disposizioni (ad es. disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, disciplina delle commissioni di gara di cui all'art. 77), le parti convergono che mediante propri atti regolamentari o dirigenziali, la Provincia renda coerente per quanto necessario la disciplina presente nella convenzione senza necessità di sua espressa modifica.

Art. 12 – Disciplina di dettaglio.

La disciplina di dettaglio in attuazione della presente convenzione è definita mediante circolari del dirigente del servizio cui fa capo la stazione unica appaltante.

Art. 13 - Durata della convenzione e trattamento dei dati

La presente convenzione, che sostituisce integralmente la precedente approvata con deliberazioni consiliari n. 25 del 21/05/2015 della Provincia di Reggio Emilia e n. ____ del _____ del Comune/Unione/ASP di _____, decorre dal 1° dicembre 2017 ed ha durata quinquennale e pertanto fino al 30/11/2022.

I committenti e la Provincia possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, e comunque, con effetto dalla notifica, ferma restando la conclusione dei procedimenti d'appalto in corso. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

La presente convenzione è esente da bollo, ai sensi dell'allegato b) al D.P.R. n. 642/1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. La presente convenzione sottoscritta in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrata e assunta al Protocollo Generale della Provincia a far data dalla ricezione, da parte della Provincia medesima, del documento sottoscritto digitalmente da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.; per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 del c.c. e l'art. 21 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm. e ii., il committente dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla Stazione Unica Appaltante, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla Stazione Unica Appaltante, nonché per fini statistici.

Art. 14 - Sottoscrizione

Le parti sottoscrivono la presente convenzione in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990, anche in sedi e momenti differenti, stante che la sua efficacia decorre dal termine previsto dal precedente articolo al comma 1.